



giugno 2024

flash infopaper

Compliance & Risk Management

compliance normativa | anticorruzione

privacy | giurisprudenza

► Compliance normativa

- Sustainability Due Diligence: l'ok del Parlamento Europeo
- Tutela dell'ambiente: la nuova direttiva UE per un'Europa più verde

► Anticorruzione

- Parere di ANAC in materia di modifiche significative ai documenti di gara e obblighi conseguenti
- La Stazione Appaltante deve annullare in autotutela l'aggiudicazione a fronte di un'interdittiva antimafia postuma
- Delibera ANAC: la variante in corso d'opera ed il suo utilizzo improprio

► Privacy

- «Consent Or Pay»: parere dell'European Data Protection Board
- Accesso alla posta elettronica di un ex dipendente: il Garante sanziona una società piacentina

► Giurisprudenza

- In materia di sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro risponde anche se si avvale di un esperto per la individuazione del rischio e dei DPI (Corte di Cassazione penale, sezione IV, sentenza n. 15406 del 15 aprile 2024)
- Come realizzare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: spunti utili offerti da una recente pronuncia del Tribunale di Milano (Tribunale di Milano, Sez. II, Sent. n. 1070/2024)
- Dell'infortunio mortale risponde anche il venditore del macchinario privo dei necessari requisiti di sicurezza (Cass. Pen. Sez. IV, Sent. (data ud. 13/12/2023) 17/01/2024, n. 1959)





Sustainability Due Diligence: l'ok del Parlamento Europeo

Il Parlamento Europeo il 24 aprile scorso ha approvato la CSDDD. Ma cos'è la CSDDD (o anche CS3D)?

Si tratta di una direttiva europea sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) che ha l'obiettivo di regolamentare le aziende di grandi dimensioni per renderle «legalmente responsabili» degli impatti ambientali e sociali che le loro attività o le attività derivanti dalla catena del valore (in ambito di produzione, forniture e distribuzione) possono generare.

La nuova direttiva si rivolge alle imprese che, nell'ultimo esercizio, hanno:

- avuto in media più di 1.000 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale superiore a 450mila euro, se la società è stata costituita in conformità della normativa di uno Stato membro;
- generato un fatturato netto superiore a 450.000.000 EUR nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio, se la Società è stata costituita in conformità della normativa di uno Stato terzo.

La direttiva stabilisce, ai sensi dell'articolo 5, vari obblighi per le imprese destinatarie, tra i quali:

- integrazione della Sustainability Due Diligence nelle proprie politiche e nei propri sistemi di gestione dei rischi;
- individuazione e valutazione degli impatti negativi effettivi o potenziali: nei processi di valutazione e gestione del rischio, le aziende dovranno considerare diversi fattori, come il lavoro minorile, lo sfruttamento dei lavoratori, le emissioni di gas serra, la perdita di biodiversità, l'inquinamento e la distruzione del patrimonio naturale;
- arresto o minimizzazione degli impatti negativi effettivi;
- svolgimento di un dialogo significativo con i portatori di interessi;
- monitoraggio dell'efficacia della politica e delle misure relative al dovere di diligenza.

In altre parole, la direttiva introduce tre vincoli: 1. *Due Diligence* su attività proprie o di terze parti portatrici di interesse per individuare e valutare i rischi per l'ambiente e le persone; 2. *Prevenzione* dei rischi individuati con Due Diligence; 3. *Verifica* su attività proprie o della propria catena affinché queste siano compliant alle strategie di azione rilevate per mitigare i rischi emersi con l'attività al punto 1.

Questi elementi sono cruciali per garantire un approccio responsabile e sostenibile alle attività aziendali, contribuendo a preservare l'ambiente e a promuovere pratiche etiche e socialmente responsabili. La valutazione accurata di tali rischi consente alle aziende di adottare misure preventive e correttive adeguate, migliorando la propria reputazione, riducendo le potenziali perdite finanziarie e contribuendo al benessere delle comunità e dell'ecosistema in generale.

Per l'effettiva entrata in vigore per gli Stati Membri si è in attesa dell'approvazione formale del Consiglio e della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE. Da quel momento, l'Italia avrà due anni di tempo per recepirla.

Per garantire il rispetto della Sustainability Due Diligence l'Unione Europea ha definito anche precise sanzioni e attività di vigilanza.

Fonte: Parlamento europeo, «P9_TA(2024)0329»



Tutela dell'ambiente: la nuova direttiva UE per un'Europa più verde

Il Parlamento europeo ha adottato la Direttiva 11/04/2024, n. 1203, sulla tutela penale dell'ambiente. Un passo importante per contrastare i crimini che danneggiano il nostro pianeta e per rafforzare la tutela ambientale.

Gli obiettivi della direttiva sono una maggior efficacia nella lotta ai reati ambientali stabilendo norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni migliorando l'accertamento, l'indagine e il perseguimento di tali crimini.

Sono state introdotte sanzioni con pene detentive più severe per i reati più gravi, con la facoltà per gli Stati membri di inasprire ulteriormente le sanzioni (artt. 3 e 5); per le imprese per esempio, sono previste sanzioni pecuniarie fino al 5% del fatturato globale (art. 7). Gli Stati potranno applicare anche misure accessorie, tra le quali:

- l'obbligo di ripristinare l'ambiente entro un determinato periodo, se il danno è reversibile, oppure risarcire il danno all'ambiente, se il danno è irreversibile o se l'autore del reato non è in grado di procedere a tale ripristino;
- l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;
- l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni, concessioni e licenze;
- l'interdizione temporanea o permanente di esercitare un'attività commerciale;
- il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all'esercizio delle attività che hanno portato al reato in questione.

Viene ampliato l'elenco dei crimini ambientali (artt. 3 e 4), includendo il traffico illegale di legname, l'esaurimento delle risorse idriche, il riciclaggio illegale di componenti inquinanti dalle navi e le violazioni gravi delle norme sulle sostanze chimiche e si introduce il concetto di "reato qualificato" che si configura per i crimini che provocano danni ingenti all'ambiente, come inquinamento diffuso, incidenti industriali con gravi conseguenze o incendi boschivi che distruggono ecosistemi protetti.

La direttiva garantisce inoltre più tutela per i whistleblower attraverso misure di sostegno e assistenza a chi denuncia i reati ambientali alle autorità (art. 14) e impone agli Stati membri di rafforzare gli strumenti di prevenzione e formazione attraverso campagne di sensibilizzazione, programmi di ricerca, istruzione e formazione specializzata per operatori del settore pubblico e privato allo scopo di ridurre i crimini ambientali (artt. 16 e 18)

Infine, la Direttiva 1203/2024 richiede agli Stati membri di elaborare una strategia nazionale di materia di lotta contro i reati ambientali entro il 21/05/2027 (art. 21). Inoltre, dovranno predisporre un sistema di registrazione, produzione e fornitura di dati statistici sulle fasi di comunicazione, di indagine e di azione giudiziaria per monitorare l'efficacia delle misure attuate (art. 22).

La data di recepimento da parte degli Stati membri è fissata entro il 21 maggio 2026.

Fonte: Direttiva UE 11/04/2024, n. 1203



Parere di ANAC in materia di modifiche significative ai documenti di gara e obblighi conseguenti

Con propria Delibera n. 147 del 20 marzo 2024, l'ANAC si è espressa relativamente a un'istanza di parere congiunta presentata in materia di modifiche significative ai documenti di gara.

Nella vicenda in esame, l'istante censura la proposta di aggiudicazione disposta nei confronti di un altro operatore economico, in ragione del fatto che il punteggio attribuito all'offerta economica sarebbe stato calcolato non sulla base di quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, bensì applicando la formula di cui ad un avviso di chiarimenti. In particolare, secondo l'istante, la formula di cui ai chiarimenti non era meramente esplicativa, come dichiarato dalla stazione appaltante, ma modificava la *lex specialis* e, qualora l'amministrazione avesse applicato la formula prevista nel Capitolato, l'esito della gara sarebbe stato differente.

In ragione delle argomentazioni fornite dalla stessa stazione appaltante, ritiene l'ANAC che, con la pubblicazione dei chiarimenti in questione, la stazione appaltante sia effettivamente giunta ad attribuire ad una disposizione della *lex specialis* un significato ed una portata diversa da quella che risultava dal testo stesso, violando il rigoroso principio formale della *lex specialis* e il principio dell'autovincolo.

Inoltre, viene sottolineato dall'Autorità come la scelta dell'amministrazione di pubblicare i chiarimenti in questione senza alcuna indicazione esplicita della relativa portata modificativa, insieme all'aver disposto una proroga del termine di presentazione delle offerte antecedente ai chiarimenti stessi e adottata per altra ragione, nonché l'aver disposto una ulteriore proroga per malfunzionamento della piattaforma piuttosto che procedere alla ripubblicazione della disciplina di gara e alla riapertura dei termini di partecipazione, siano tutti elementi non conformi alla normativa e ai principi in materia di contratti pubblici.

In conclusione, ritiene l'ANAC che la stazione appaltante avrebbe dovuto procedere alla modifica della *lex specialis* e alla relativa pubblicazione, dando indicazione ai concorrenti dell'avvenuta modifica apportata e procedendo altresì con la riapertura dei termini di gara ovvero procedere con l'applicazione della formula di aggiudicazione di cui al Capitolato.

Fonte: Delibera ANAC n. 147 del 20 marzo 2024



La Stazione Appaltante deve annullare in autotutela l'aggiudicazione a fronte di un'interdittiva antimafia postuma

Con la delibera n. 159 del 26 marzo 2024, l'ANAC ha affermato il principio secondo cui, in presenza di un'interdittiva antimafia emessa dal Prefetto, la stazione appaltante deve annullare in autotutela l'aggiudicazione per perdita in capo all'operatore economico del requisito di assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa.

Il caso esaminato trae origine da un'aggiudicazione disposta dall'Amministrazione di Caserta avente ad oggetto interventi di miglioramento e ampliamento di un istituto scolastico ad Aversa (CE).

Nelle more della stipula del contratto, ma dopo l'aggiudicazione, la società era risultata destinataria di un provvedimento di interdittiva antimafia emesso dalla Prefettura di Napoli.

La decisione dell'Autorità discende dal dettato normativo di cui all'art. 80, co. 2 del Nuovo Codice Appalti, in base al quale è motivo di esclusione la sussistenza di ragioni di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 Cod. Antimafia o di un tentativo di infiltrazione mafiosa.

L'Autorità ha, in primis, ritenuto rilevante nel caso di specie il fatto che l'operatore economico aveva impugnato il provvedimento del Prefetto, senza che però fosse stata adottata un'ordinanza cautelare di sospensione dell'efficacia dell'interdittiva, che, quindi, continuava a produrre i suoi effetti in pendenza del ricorso giurisdizionale.

L'ANAC ha sottolineato, quindi, che non osta all'applicazione della causa di esclusione il fatto che la stessa sia intervenuta dopo l'aggiudicazione, posto che nella procedura ad evidenza pubblica il possesso dei requisiti è un antecedente logico. Ne discende che l'interdittiva antimafia ha efficacia viziante dell'aggiudicazione, che deve pertanto essere annullata in autotutela dall'amministrazione.

Fonte: Delibera ANAC n. 159 del 26 marzo 2024



Delibera ANAC: la variante in corso d'opera ed il suo utilizzo improprio

La vicenda in esame riguarda una gara a procedura aperta indetta dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio relativa all'affidamento dei servizi di vigilanza e di guardiania per le Aziende Sanitarie della Regione, con la quale venivano aggiudicati due lotti specifici - uno per la vigilanza e uno per la guardiania - per gli IFO (Istituti Fisioterapici Ospitalieri). Dopo la stipula della convenzione, gli IFO approvavano una maggiorazione del valore della fornitura (pari al 50% del valore originario).

La necessità di approvare una variante in corso d'opera (ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016) veniva ricondotta alla situazione pandemica in corso al momento dell'aggiudicazione. La pandemia infatti, rappresentando un evento "sopravvenuto ed imprevedibile", avrebbe imposto agli IFO la necessità di disporre di un personale di guardiania per più ore e di un aggiuntivo servizio "autisti".

Tuttavia, all'interno della comunicazione di avvio della fase istruttoria e all'interno degli altri documenti di gara il servizio aggiuntivo "autisti" non era presente (configurandosi quindi come prestazione extracontrattuale). Inoltre, non veniva fornita un'adeguata motivazione in merito alla determinazione del costo per il suddetto servizio aggiuntivo.

Si sottolinea come le prestazioni extracontrattuali siano considerate per loro natura distinte ed autonome rispetto le prestazioni del contratto originario e pertanto non possono formare oggetto di variante ed essere affidate in tal maniera all'appaltatore originario, in quanto si darebbe luogo ad un affidamento diretto di un nuovo servizio.

In conclusione, l'ANAC in sede deliberativa ha dichiarato che:

- gli IFO hanno utilizzato in maniera non corretta lo strumento della variante in corso d'opera ex art. 106 comma 1 lett. c) dell'ormai vecchio "Codice degli Appalti per il fatto di aver affidato direttamente una prestazione considerabile extracontrattuale non prevista negli atti di gara e, per di più, costituente un nuovo ed autonomo appalto di servizi ("autisti");
- gli IFO hanno quindi violato i principi stabili nell'art. 30 del "Codice degli Appalti";
- è stato introdotto un servizio non previsto dalla documentazione contrattuale in quanto non sono state formalizzate in maniera adeguata le obbligazioni in capo all'appaltatore.

Fonte: ANAC, delibera n.180 del 10 aprile 2024



«Consent Or Pay»: parere dell'European Data Protection Board

Il 17 Aprile 2024 l'European Data Protection Board (di seguito anche solo «EDPB»), a seguito di una richiesta avanzata delle Autorità Garanti olandese, norvegese e tedesca ex art. 64 par. 2 GDPR - tenendo conto anche della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) nella sentenza C-252/21 - ha adottato un parere relativo ai modelli c.d. «consent or pay» implementati dalle grandi piattaforme online.

Mediante tali modelli, l'interessato può accedere al servizio offerto dal titolare del trattamento, alternativamente:

- prestando il consenso per il trattamento dei propri dati personali per specifiche finalità di pubblicità comportamentale;
- decidere di pagare una commissione, evitando così il trattamento dei propri dati personali.

Al fine di utilizzare il consenso quale base giuridica necessaria al trattamento dei dati personali degli utenti, è necessario che lo stesso rispetti i requisiti previsti ai sensi dell'art. 4 del Regolamento: il consenso deve dunque ritenersi espresso nell'ambito dei suddetti modelli come libero, specifico ed informato.

Sul punto, l'EDPB analizza ex multis il requisito della «libertà» del consenso stabilendo che il titolare del trattamento deve garantire l'autonomia dell'interessato mediante una reale libertà nella scelta.

In particolare, l'interessato deve poter:

- rifiutare di prestare/revocare il consenso senza subire un pregiudizio;
- acconsentire a diverse operazioni di trattamento (in conformità al principio della cd. granularità). Sono dunque vietati i modelli che richiedono il consenso per un insieme di finalità differenti.

L'EDPB evidenzia inoltre come gli interessati possano subire un danno se, a causa del mancato pagamento di un compenso e del mancato consenso, venga loro negato l'accesso a servizi rilevanti per la quotidianità (ad esempio piattaforme professionali o orientate all'occupazione, ecc.).

Così come disposto dalla CGUE con la predetta sentenza, nell'ipotesi in cui il trattamento di dati personali riguardi attività non strettamente connesse all'esecuzione del contratto, è necessario garantire all'interessato - in caso di mancato consenso - la fruizione di una versione del servizio «alternativa» che non implichi tale trattamento dei dati personali.

Analogamente a quanto disposto dalla Corte, l'EDPB ritiene che le grandi piattaforme online debbano trovare delle alternative alla sola scelta binaria tra:

- il consenso al trattamento dei dati personali per scopi di pubblicità comportamentale;
- e il pagamento di un compenso

quali ad esempio la fruizione di un servizio che comporti il trattamento di «meno» o «nessun» dato personale (pubblicità contestuale o generale o pubblicità basata su argomenti selezionati dall'interessato da un elenco di argomenti di interesse).

Fonte: https://www.edpb.europa.eu/system/files/2024-04/edpb_opinion_202408_consentorpay_en.pdf



Accesso alla posta elettronica di un ex dipendente: il Garante sanziona una società piacentina

Il 7 marzo 2024, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha emesso un provvedimento sanzionatorio di € 20.000,00 nei confronti di una società piacentina (di seguito anche solo la «Società»), a seguito di un reclamo avanzato da due ex dipendenti della Società, rispettivamente l'ex Presidente del CdA e l'Amministratore di Sostegno del socio titolare al 50% delle azioni sociali.

I soggetti interessati hanno lamentato «la perdurante attività degli account aziendali individuali per diversi mesi oltre la cessazione dei rapporti lavorativi, con contestuale accesso ai messaggi ivi pervenuti».

Dall'attività istruttoria del Garante è emerso che i reclamanti hanno cessato ogni carica e ruolo all'interno dell'azienda in data 17 marzo 2021, mentre la Società ha mantenuto attivi gli account di posta elettronica degli stessi fino al 16 novembre 2021. In tale lasso di tempo, inoltre, il rappresentante legale della Società ha effettuato accessi ai suddetti account.

La Società, mediante memorie difensive, ha dichiarato di avere mantenuto attivi tali account al fine di recuperare reclami o richieste dei clienti e che «l'accesso era assolutamente necessario al fine di garantire la continuità operativa dell'azienda, stante la rilevanza delle comunicazioni aziendali pervenute, tenuto conto anche del ruolo apicale rivestito dagli ex dipendenti».

Tuttavia, il Garante, a seguito dell'istruttoria, ha contestato alla Società le seguenti violazioni:

- art 5. par 1 lett. a),c),e) GDPR, in quanto la condotta della Società, consistita nel mantenere attivi gli account di posta elettronica in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, lede i principi di liceità, minimizzazione e limitazione della conservazione di dati personali.

Infatti, l'accesso allo scambio alla corrispondenza elettronica - afferente o meno l'attività lavorativa - su un account aziendale configura un'operazione che consente di conoscere alcune informazioni personali relative all'interessato.

Dopo la cessazione del rapporto di lavoro il titolare deve provvedere alla rimozione dell'account, con contestuale adozione di sistemi automatici volti ad informare i terzi ed a fornire a questi ultimi indirizzi di posta elettronica alternativi.

La finalità prospettata dalla Società di garantire la continuità operativa dell'azienda si sarebbe potuta realizzare con modalità di trattamento conformi alla disciplina di protezione dei dati che, tra l'altro, sarebbero state meno invasive della sfera di riservatezza dei reclamanti e conformi al GDPR.

- artt. 5, par. 1 lett. a) e 13 GDPR, in quanto la condotta della Società è stata posta in essere in assenza di idonea informativa in merito all'attività che il datore di lavoro avrebbe effettuato sugli strumenti elettronici successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.

Per tali motivi il trattamento effettuato dalla Società successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro risulta illecito.

Fonte: <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10009004>



In materia di sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro risponde anche se si avvale di un esperto per la individuazione del rischio e dei DPI (Cassazione Penale, sezione IV, sentenza n. 15406, 15 aprile 2024)

La Corte di Cassazione penale, sezione IV, con sentenza n. 15406 del 15 aprile 2024 ha rigettato il ricorso presentato da un datore di lavoro, per il reato di lesioni colpose per non aver fornito i dispositivi di protezione individuale conformi ai requisiti della normativa.

Il datore di lavoro aveva proposto ricorso rilevando, tra il resto, che si era avvalso di un professionista tecnico esterno all'azienda per elaborare il documento di valutazione del rischio e che i dispositivi forniti sarebbero stati idonei rispetto al rischio presente in azienda.

I Supremi Giudici hanno ritenuto che il motivo del ricorso sottenda l'assunto difensivo che l'obbligo di sicurezza sia delegabile a figura tecnicamente attrezzata per l'elaborazione e la redazione del documento di valutazione del rischio. Sul punto, il Collegio ha richiamato il principio di diritto, secondo il quale "la redazione del documento di valutazione dei rischi e, persino, la previsione e l'adozione di misure di prevenzione non precludono il giudizio di responsabilità quando non sia stata adottata idonea misura di prevenzione."

Secondo il parere degli Ermellini, in caso d'infortunio sul lavoro, il datore di lavoro risponde del delitto ascritto per inadeguata valutazione dei rischi, qualora l'insufficienza delle informazioni fornite dai tecnici consultati sia rilevabile con la ordinaria diligenza sulla base di competenze tecniche di diffusa conoscenza ovvero di regole di comune esperienza.

In conclusione, il datore di lavoro aveva il dovere di rilevare eventuali rischi non evidenziati dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione ovvero l'adeguatezza della modalità di prevenzione dei rischi, pur essendo stati correttamente individuati, ove fossero rilevabili con la ordinaria diligenza sulla base di competenze tecniche di diffusa conoscenza ovvero di regole di comune esperienza.

Fonte: Cassazione Penale, sezione IV, sentenza n. 15406, 15 aprile 2024



Come realizzare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: spunti utili offerti da una recente pronuncia del Tribunale di Milano (Tribunale di Milano, Sez. II, Sent. n. 1070/2024)

Una recente sentenza emessa dal Tribunale di Milano - Sezione II Penale - in data 25/01/2024 offre agli interpreti e agli operatori del diritto validi spunti in ordine alla configurazione strutturale del Modello Organizzativo nella sua funzione preventiva, affrontando con metodologia quasi cattedratica gli aspetti relativi agli elementi essenziali che lo debbono comporre.

I giudici, con una pronuncia in tema di false comunicazioni sociali che affronta anche il criterio soggettivo di attribuzione della responsabilità ai diversi soggetti a vario titolo coinvolti (componenti del CdA, componenti del Collegio Sindacale, altro personale dirigenziale), procedono all'inquadramento del Modello Organizzativo come strumento essenziale nel panorama della responsabilità dell'ente in funzione preventiva nonché all'esame dello stesso nella sua classica articolazione tra "Parte Generale" e "Parte Speciale".

A tale ultimo riguardo i giudici evidenziano il contenuto essenziale di un Modello 231 efficacemente strutturato, soffermandosi tanto sul concetto di colpa di organizzazione, quanto sui contenuti delle singole sezioni.

In particolare, nella Parte Generale dovrebbero figurare:

- il Codice Etico che deve contemplare a) una introduzione che faccia riferimento alla legislazione, linee guida ed eventuali codici deontologici, b) l'indicazione dei destinatari del Codice e le modalità di informazione e formazione sui contenuti dello stesso, c) i principi etici di riferimento, d) i principi e le norme di comportamento, e) le sanzioni disciplinari conseguenti alla violazione delle disposizioni del Codice;
- l'attività di informazione e formazione sul Modello, e sui suoi protocolli, che sia attuata sistematicamente sia attraverso una diffusione e comunicazione a tutto il personale del Modello e del Codice Etico sia attraverso strutturate iniziative di formazione volte a divulgare e implementare la comprensione delle procedure e delle regole comportamentali adottate;
- il sistema disciplinare che deve contenere a) i soggetti destinatari delle sanzioni, b) l'apparato sanzionatorio diversamente articolato a seconda del ruolo dei destinatari, c) i criteri di commisurazione della sanzione, d) le condotte rilevanti in termini di violazioni formali e violazioni che possono avere conseguenze pregiudizievoli per l'ente, e) il procedimento e le modalità di irrogazione delle sanzioni;
- l'Organismo di Vigilanza e le sue caratteristiche peculiari tra cui a) autonomia, b) professionalità, c) continuità d'azione, nonché l'assegnazione di un budget e la predisposizione di uno specifico regolamento che ne disciplini l'attività. Al riguardo i giudici si soffermano poi sul ruolo dell'OdV quale "strumento di controllo pervasivo" del Modello che si realizza tramite l'espletamento di attività informative e di controllo a cui si aggiungono poteri propositivi e di accertamento disciplinare in capo all'Organismo.

Nella Parte Speciale dovrebbero, invece, comparire:

- la descrizione della struttura dei reati presupposto;
- la mappatura del rischio che dovrà snodarsi attraverso un procedimento contraddistinto da a) individuazione delle aree potenzialmente a rischio-reato, con particolare riguardo alle aree cd. strumentali ovvero che gestiscono strumenti finanziari destinati eventualmente a supportare la commissione dei reati, b) la rilevazione dei processi sensibili ovvero la selezione delle attività il cui espletamento è connesso al rischio di commissione del reato, con espressa indicazione delle direzioni e dei ruoli aziendali coinvolti, c) la rilevazione e valutazione del grado di efficacia dei sistemi operativi e di controllo già in essere al fine di prevenire eventuali criticità rispetto alla prevenzione del rischio, d) la descrizione delle possibili modalità di commissione dei reati;



- i protocolli di comportamento caratterizzati da cautele puntuali, concrete ed orientate al rischio da contenere e, in particolare, riportanti a) l'indicazione di un responsabile di processo che assicuri l'adeguatezza e l'efficacia del sistema operativo rispetto al fine prefisso, b) l'individuazione dei soggetti che hanno il presidio di una specifica funzione, c) la specificità e la dinamicità del protocollo, d) la garanzia di completezza dei flussi informativi, e) un efficace monitoraggio e controlli di linea quale parte integrante dell'attività del personale del management esecutivo;
- il riferimento a procedure/policy adottate, nella misura del richiamo espresso nel Modello a tali documenti ad integrazione dei protocolli di comportamento già ivi contenuti. Al riguardo i giudici sottolineano, tuttavia, la possibilità di affermare l'idoneità del Modello in assenza di una specifica indicazione dei protocolli di prevenzione del rischio, purché sia stato adottato, in altre forme, un adeguato sistema di procedure e policy aziendali.

Fonte: Tribunale di Milano, Sez. II, Sent. n. 1070/2024

Dell'infortunio mortale risponde anche il venditore del macchinario privo dei necessari requisiti di sicurezza (Cass. Pen. Sez. IV, Sent. (data ud. 13/12/2023) 17/01/2024, n. 1959)

Con sentenza n. 1959 depositata in data 17 gennaio 2024, la Quarta Sezione della Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla responsabilità penale del venditore di un macchinario, privo dei necessari dispositivi di sicurezza previsti dal costruttore, per l'infortunio mortale occorso al lavoratore che lo stava utilizzando.

Nello specifico, la vittima, di professione marmista, veniva colpita violentemente dal braccio di una terna, che era priva della barra anti bloccaggio e anti discesa, mentre stava svolgendo attività di manutenzione sulla stessa (nello specifico, riparazione di un tubo dell'olio), riportando un politrauma da cui derivava la morte.

La Corte di Cassazione, aderendo alla ricostruzione della Corte di Appello di Brescia, ha ritenuto irrilevante la condotta dell'acquirente, che aveva installato un blocco artigianale sul macchinario, posto che l'imputato aveva scientemente venduto e messo in circolazione un bene privo di un presidio di sicurezza basilare. La vittima, infatti, aveva modificato il macchinario proprio in ragione della mancanza della barra di bloccaggio.

Per quanto alla posizione di garanzia, la Corte di Cassazione, pur condividendo la ricostruzione della difesa secondo cui alla vittima, in quanto non consumatore, non si potesse applicare la disciplina prevista dal Codice del Consumo, ha ritenuto che comunque il venditore avrebbe dovuto rispettare gli obblighi di cui gli artt. 1490 e 1491 cod. civ., che si applicano a prescindere dalla qualità di consumatore o professionista dell'acquirente. Le norme citate, infatti, impongono al venditore di immettere nel mercato beni che abbiano i requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa e che siano immuni da vizi.

Inoltre, la Corte ha ritenuto che all'imputato potesse essere mosso un rimprovero a titolo di colpa specifica, per violazione dell'art. 23 d.lgs. 81/2008, che impone al venditore di mettere in circolazione attrezzature rispondenti alle normative legislative e regolamentari in materia di salute e sicurezza.

Da ultimo, quindi, la Corte ha fatto applicazione del consolidato principio di diritto, secondo cui, a fronte di un infortunio dipeso dall'utilizzo di macchinari non conformi alle normative antinfortunistiche, di esso risponde anche il venditore che, pur conoscendo o potendo conoscere la non conformità, non si sia attivato per rimuovere la difformità prima della vendita.

Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, la Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Fonte: Cass. Pen. Sez. IV, Sent. (data ud. 13/12/2023) 17/01/2024, n. 1959

CONTATTI

Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel. 02 58 20 10

BDO Advisory Services S.r.l.
ras@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi alle imprese.

Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il 3 giugno 2024.

BDO Advisory Services S.r.l., società a responsabilità limitata, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2024 BDO (Italia) - Flash Info Paper - Tutti i diritti riservati.

www.bdo.it



Vuoi ricevere la TaxNews e
altre notizie da BDO
direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

